



Udine, 15 Settembre 2014
PROT. N. 146/S/14

Agli iscritti nell'Albo
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Udine

REVISIONE PARCELLE

Da parte degli iscritti continuano a pervenire, al Collegio, richieste di revisione di parcelle per prestazioni **iniziate o ultimate dopo il 22.08.2012**, al riguardo si precisa quanto segue.-

Come più volte ribadito in ogni riunione, assemblea o incontro, oltre che ad averlo illustrato nella nostra rivista "Dimensione Geometra", **le tariffe professionali sono state abrogate** dal disposto dell'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2012.-

Il comma 4 dell'articolo 9 della succitata legge stabilisce che:

*" Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.
Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività' professionale. **In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi"**,*

E il comma 2 dell'articolo 9 recita testualmente:

" Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante."

Il decreto ministeriale richiamato è il n. 140 del 20 Luglio 2012 e stabilisce i parametri per la liquidazione, **da parte dell'organo giurisdizionale**, dei compensi professionali.

Pertanto, **a far data dal 23 Agosto 2012**, stante l'entrata in vigore della nuova disciplina, **il Collegio non è più legittimato a vidimare parcelle** dei propri iscritti che possono unicamente fornire prova scritta dei compensi pattuiti, con il committente, al momento del conferimento dell'incarico.-

Attualmente, quindi, il Collegio, in attesa di auspicabili interventi correttivi del legislatore, continua a **pronunciarsi sulla congruità delle parcelle dei propri iscritti limitatamente alle prestazioni professionali concluse entro il 23 Agosto 2012**, oppure su specifica richiesta dell'autorità giudiziaria.-

Per quanto sopra detto, ai fini di chiarezza, trasparenza e semplificazione del rapporto tra committente e professionista, si raccomanda vivamente di redigere l'indispensabile disciplinare d'incarico sulla falsa riga di quello predisposto dal CNG e GL,-

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(geom. Elio Miani)